

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

"GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DI CHIOGGIA E DEL DELTA DEL PO"

Il giorno __ settembre dell'anno 2012, a _____ (), Via _____, si sono riuniti per costituire un'associazione i signori:

-

-

-

-

-Assume la presidenza della riunione il signor _____, il quale chiama a fungere da segretario il signor _____.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che qui si allega; dopo ampia discussione dello stesso, esso viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'Associazione venga denominata "GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DI CHIOGGIA E DEL DELTA DEL PO", la sede del GAC è in Piazza Matteotti n. 2 - 45014 Porto Viro (RO) e nominano i seguenti associati quali componenti del Consiglio Di Amministrazione, fino a nuove elezioni:

-

Presidente:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Visto, letto e approvato

Chioggia lì __ 2012

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DI CHIOGGIA E DEL DELTA DEL PO

GAC di Chioggia e del Delta del Po

Piazza Matteotti n.2, Porto Viro (RO)

tel. fax

e-mail:

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e del Delta del Po", denominata anche, brevemente, GAC di Chioggia e del Delta del Po, ai sensi del protocollo d'intesa stipulato in data 10 marzo 2012 tra il Comune di Chioggia, il Comune di Porto Tolle, il Comune di Porto Viro, il Comune di Rosolina, la Provincia di Venezia, la Provincia di Rovigo, l'UNCI Pesca Roma, Coldiretti Rovigo Impresa Pesca, Legacoop Veneto, Confcooperative Veneto, AGCI AGRITAL Pesca Veneto, Federpesca Veneto, Bancaria, il Distretto Ittico di Rovigo e la Fondazione della Pesca, al fine di attuare le operazioni previste dal Piano di Sviluppo Locale (PSL), approvato il 25.06.2012 con DGR 1225, per l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla programmazione 2007-2013 cofinanziata dal Fondo Europeo della Pesca (Asse 4 - "Sviluppo sostenibile della Pesca")

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31.12.2025, termine prorogabile per volontà espressa dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9.

Il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 10 febbraio 2000 nr. 361 potrà essere richiesto all'autorità competente dal legale rappresentante dell'associazione previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il GAC, ai sensi dell'art. 3 commi 25 e 26 del d.lgs. 163/2006 agisce in osservanza della normativa di cui al Codice dei contratti pubblici e relativo regolamento attuativo.

Art. 2 – Sede dell'Associazione

l'Associazione ha sede in Porto Viro (RO), Piazza Matteotti n. 2.

Art. 3 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di porre in essere le misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici.

- mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- preservare ed incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo lo sviluppo socio-economico delle collettività locali tenuto conto dei mutamenti in atto e delle evoluzioni attese nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
- acquisire competenze ed agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale;
- contribuire alle spese operative dei gruppi.

Nel quadro di un approccio globale e multisettoriale della realtà locale, l'Associazione si propone di realizzare e/o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, con particolare riferimento ai prodotti ittici e derivanti dalle attività connesse, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del comprensorio di Chioggia e del Delta del Po, inteso quale zona ittico/costiera/lagunare dotata di una propria identità e caratterizzazione, sviluppo fondato sulla dinamizzazione, l'orientamento e il potenziamento delle forze endogene economiche sociali e culturali e sulla valorizzazione delle risorse umane. L'Associazione svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali e Locali.

Essa opererà in particolare nei seguenti ambiti:

- costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di un'adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale precisare le strategie di crescita, sia attraverso offerta di assistenza agli operatori locali per la definizione delle linee direttrici a livello aziendale.
- Definizione e supporto alla realizzazione di piani d'azione e di investimento a livello locale, correlati ad una strategia globale di sviluppo della pesca, dell'acquacoltura e delle attività alle stesse connesse ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità; realizzazione e supporto alla concezione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo della aree costiere, lagunari e fluviali in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo delle relative aree appartenenti ad altri stati membri dell'U.E..
- Sviluppo di una solidarietà attiva fra gruppi di azione costiera dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo ittico costiero (rete dei GAC).

Nel quadro delle finalità generali sopra delineate si individuano, a titolo esemplificativo, alcune delle tematiche innovative sulle quali l'Associazione è chiamata ad intervenire:

- Recepimento a livello locale della nuova politica della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, compresi gli aspetti ambientali.
- Applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente costiero.
- Concezione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi.
- Creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto della pesca, dell'acquacoltura e dei servizi connessi.
- Sensibilizzazione della popolazione costiera agli obiettivi dello sviluppo e alle proprie capacità di iniziativa.
- Creazione e divulgazione di attività culturali in ambiente costiero come fattore di identità locale e di attrazione turistica.

Nell'ambito delle tematiche innovative di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere la propria azione di promozione dello sviluppo in tutti i settori della realtà costiera, quali:

- Assistenza tecnica allo sviluppo della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse;
- Formazione professionale e aiuti all'assunzione;
- Itturismo e pesca turismo;
- Promozione e sostegno alla piccola imprenditoria locale e all'artigianato, sviluppo di servizi in loco alle imprese;

- Valorizzazione e commercializzazione di prodotti della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità, migliorandone le tecniche di produzione e trasformazione;
- Tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita.

L'Associazione potrà altresì intraprendere tutte le attività previste dalla programmazione Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse compatibili con la propria natura giuridica.

L'associazione può disporre di personale, messo a disposizione dagli associati.

Art. 4 – Associati

Possono essere membri dell'Associazione nelle misure previste dal Bando Regionale per la costituzione dei GAC, (enti pubblici, rappresentanti della pesca e rappresentanti di altri settori di rilievo in ambito socio economico ed ambientale da un minimo del 20% ad un massimo del 40% del numero dei soci per ciascuna componente) le società, gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, in ambito socio-economico e ambientale e delle nuove tecnologie i cui apporti siano ritenuti utili all'ottenimento dello scopo associativo.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa domanda degli aspiranti e condizionata al versamento della quota associativa al momento dell'adesione.

Non possono far parte dell'associazione i soggetti che siano :

-interdetti, inabilitati, falliti;

-svolgano, a giudizio del consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con l'Associazione

Il Consiglio di Amministrazione comunicherà alla prima assemblea utile i nominativi degli associati di cui è stata deliberata l'ammissione, affinché l'Assemblea la confermi con propria deliberazione. Il rapporto associativo decorre, comunque, tra l'associazione ed il nuovo associato dalla data della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa. Detta quota per l'anno 2012 è stabilita nell'importo di Euro 500,00 (cinquecento,00).

Per gli anni successivi la quota associativa di adesione annuale potrà essere incrementata fino alla cifra massima di Euro 2.000,00 (duemila,00) con deliberazione dell'Assemblea degli associati su motivata proposta del Consiglio di Amministrazione. La delibera dovrà essere assunta entro il 31 dicembre dell'anno precedente così da consentire agli associati il puntuale inserimento nei loro bilanci della quota associativa da versare.

Gli associati possono recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima di detta scadenza. Gli associati che avranno presentato la dichiarazione di recesso oltre il predetto termine, saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa annuale nei modi e nei termini sopra specificati.

Art. 5 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato non è trasmissibile. Essa si perde per recesso o estinzione dell'ente associato, per perdita dei requisiti previsti per l'ammissione, nonché per esclusione dell'associato per gravi motivi.

Sono gravi motivi la morosità o l'incompatibilità. Si ha morosità quando un associato non provvede al versamento della quota associativa, e delle altre somme eventualmente dovute all'Associazione, nei termini stabiliti. Si ha incompatibilità quando le azioni o dichiarazioni di un associato siano in grave contrasto con le finalità dell'Associazione o rechino grave pregiudizio al perseguimento dello scopo associativo. L'esclusione per morosità e per incompatibilità è proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli associati che delibera in merito ai sensi dell'art. 24 del codice civile.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote associative né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea degli associati;

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente dell'Associazione;

Il Collegio dei Revisori dei Conti e/o Revisore Unico.

Tali organi, una volta scaduti, continuano, nei termini di legge, ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi, garantendo, per l'organo di amministrazione, l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultino urgenti ed improrogabili per la vita dell'Associazione.

Art. 7 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote. In ogni caso ne fa parte anche il Presidente dell'Associazione, di cui all'art. 17. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati, anche per gli assenti e i dissenzienti.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa di adesione versata.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno entro i termini previsti per l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, mediante lettera raccomandata, telegramma o mezzo telematico, diretta a ciascun associato ed inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno, in caso di necessità ed urgenza, può essere integrato sino a 24 ore prima dell'adunanza, dandone avviso agli associati a mezzo e-mail e fax.

L'Assemblea deve pure essere convocata quando ne è fatta domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C..

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o anche fuori della sede purché nel Triveneto.

Art. 9 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote associative, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla nomina del Collegio dei Revisori o del revisore unico, sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga o lo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio, sulla esclusione degli associati, sulla responsabilità degli amministratori e dei

revisori; delibera, altresì, in merito ad eventuali regolamenti per il proprio funzionamento L'Assemblea può deliberare un rimborso spese per i membri del Consiglio di Amministrazione; essa infine delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto e su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e partecipare alle deliberazioni della stessa tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa di adesione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altro associato, anche se membro del Consiglio di Amministrazione, tranne che, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri di amministrazione. Ciascun associato non può ricevere più di una delega.

Art. 11 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legittimamente lo sostituisce; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante; ove necessario, il Presidente nomina altresì due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di regolare i lavori dell'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 12 – Costituzione dell'Assemblea

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano loro responsabilità, gli associati che sono anche amministratori non hanno voto.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente dell'Associazione e da 4 a 9 membri eletti dall'Assemblea degli associati nel rispetto delle proporzioni stabilite nell'allegato A al Dgr nr. 2111 del 07/12/2011 e richiamate all'articolo 4 del presente statuto.

Non possono essere nominati e, se eletti decadono:

- gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano condannati ad una pena che importa interdizione anche temporanea;
- i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti dell'associazione fino al secondo grado incluso,
- coloro che sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con l'associazione.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea procede alla nomina del sostituto.

Il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla scadenza prevista per il suo predecessore.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni, può delegare ad uno o più consiglieri funzioni di natura strettamente operativa.

Qualora, in relazione ai benefici ed ai contributi ottenibili per la realizzazione degli interventi inclusi nel progetto GAC di cui all'art. 3, l'Associazione debba nominare un soggetto "capofila" o un responsabile amministrativo e finanziario ed esso (se persona fisica) o il suo legale rappresentante (se ente) non faccia parte del Consiglio di Amministrazione, lo stesso potrà partecipare, su invito del Presidente dell'Associazione, ai lavori del Consiglio quando di competenza, con funzioni tecnico-consultive. In questo caso non avrà possibilità di esprimersi con voto.

Art. 14 – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Vice Presidente.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente nomina un Segretario verbalizzante.

Art. 16 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio predispose i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, determina annualmente, sulla base del bilancio preventivo, le quote associative nei limiti previsti all'articolo 4 del presente statuto ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea.

Esso può procedere all'assunzione dei dipendenti, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative vigenti e dopo aver verificato la possibilità che il personale venga messo a disposizione dagli associati (come previsto all'art. 3), determinandone le mansioni e la retribuzione approva i regolamenti necessari per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni di carattere gestionale ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni in materia di bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, di determinazione delle quote annuali di contribuzione alle spese di gestione dell'Associazione, di assunzione di dipendenti e impiegati e di nomina del Responsabile amministrativo di cui all'art. 21.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in via d'urgenza e salva ratifica sulle questioni di competenza dell'Assemblea degli associati, ad esclusione della nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri componenti del Consiglio stesso di nomina assembleare, delle modifiche statutarie, della proroga e dello scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio; la ratifica deve avvenire entro 60 giorni a pena di decadenza.

Art. 17 – Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è nominato ogni tre anni, in occasione della nomina dei consiglieri di amministrazione, dall'Assemblea nel proprio seno.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci e ne determina l'ordine del giorno; rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti

dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, vigila e dirige l'attività dell'Associazione. Nei casi di urgenza il Presidente dell'Associazione può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione. Gli atti del Presidente dell'Associazione assunti coi poteri del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti a ratifica di quest'ultimo nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza, Consigliere di amministrazione più anziano d'età.

Art. 18 – Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri nominati per un triennio dall'Assemblea degli associati o da un Revisore Unico agli stessi è affidato anche il controllo contabile.

Spetta all'assemblea in caso di nomina Collegiale la designazione del Presidente del Collegio come pure la nomina dei due revisori supplenti.

I Revisori o il revisore unico accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci preventivi e consuntivi annuali, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'associazione; essi possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori dei conti o il revisore unico devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 19 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote associative di adesione versate dagli associati, che costituiscono il fondo di dotazione.
- b) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote annuali associative;
- b) dagli introiti derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- c) dalle sovvenzioni disposte in attuazione del progetto GAC a livello comunitario, statale, regionale o sub-regionale, nonché da ogni altro contributo o finanziamento pubblico o privato a ciò finalizzato, proveniente da soci o da terzi;
- d) da ogni altra entrata, comprese quelle derivanti dall'esercizio di attività di natura commerciale esercitate per il raggiungimento degli scopi associativi e gestite con contabilità separata dalla contabilità istituzionale.

Art. 20 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; allo stesso vanno allegati una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti o del revisore unico che vanno depositate, unitamente al bilancio, presso la sede

dell'Associazione almeno per i quindici giorni che precedono l'Assemblea degli associati affinché questi possano prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo sono reinvestiti nella realizzazione delle iniziative dell'Associazione così come previste dal precedente Art. 3.

Finché dura l'Associazione, è vietata la distribuzione agli associati degli avanzi di gestione nonché la ripartizione fra gli associati del fondo di dotazione e delle altre riserve costituenti il patrimonio netto dell'associazione stessa.

Art. 21 – Responsabile amministrativo

L'Associazione deve disporre di una organizzazione interna con capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi ed assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo individuando un responsabile amministrativo che garantisca il corretto funzionamento, ai sensi degli artt. 23 e 25 del regolamento CE 498/2007, detta figura può, eventualmente, essere messa a disposizione dagli associati.

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio.

Qualora l'Assemblea degli associati non deliberi in merito alla devoluzione del patrimonio residuo, questo verrà devoluto ad enti che perseguono fini analoghi.

Art. 23 – Soluzione di controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di Rovigo.

Art. 24 – Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, trovano piena ed integrale applicazione le norme in materia contenute nel C.C. e nelle Leggi vigenti.